



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 20 DEL 03/09/2021

OGGETTO:MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA MAZZINI PER EFFETTUARE LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

VISTA la richiesta di manomissione del suolo pubblico e la conseguente autorizzazione rilasciata dal Comune di Vespolate a Open Fiber per la posa della fibra ottica in data 20/12/2019;

CONSIDERATO che dal giorno 06/092021, sino a termine lavori, saranno eseguite opere di bitumatura per ripristino scavi a seguito intervento di posa fibra ottica in Via Mazzini ad opera dell'impresa Cave di Corconio S.r.l. con sede in Orta San Giulio;

TENUTO CONTO che risulta opportuno provvedere ad una regolamentazione del traffico in Via Mazzini interessata dai lavori di cui sopra;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta, per i motivi in premessa, in Via Mazzini, sul lato numeri civici pari, dalle ore 07:00 del giorno 06/09/2021 fino al termine lavori (presunto per il 11/09/2021).

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

DEMANDA

Alla ditta Cave di Corconio S.r.l. l'eventuale collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'uso di proprio personale come movieri;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della stessa, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

In caso di necessità della ditta esecutrice dei lavori diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;

Sarà garantito l'accesso pedonale ed adottata ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VICE COMM. PIER GIOVANNI CAVALOTTO
f.to ARCH. VALERIA GATTI